

STATUTO ASSOCIAZIONE DEMETRA

Art. 1 - COSTITUZIONE • DENOMINAZIONE - SPECIFICAZIONI

1. E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata Demetra n base all'art. 3, L.383/00 ed all'art. 5, L.R.T. 42/02 nonché ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche.
2. La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, se precedente, nel Registro Regionale della Promozione Sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: Demetra associazione di promozione sociale (in sigla Demetra APS) La nuova denominazione verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

Art 2 - SEDE e DURATA

L'Associazione ha sede in Terni, Strada Santa Maria la Rocca, 12.

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto. La durata dell'Associazione é illimitata.

Art.3 FINALITÀ

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue finalità di utilità sociale, culturale, civile a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; opera nel campo sociale, ricreativo-culturale e sociosanitario; intraprende iniziative di beneficenza a favore prevalentemente di anziani, minori e delle persone in situazioni svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Art. 4 • ATTIVITÀ PRINCIPALI

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone di:

1. predisporre e gestire strutture con spazi e ambienti idonei allo svolgimento d' attività e servizi compatibili con gli scopi sociali;
2. promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale- ricreativa, ludico-sportiva, sociale e assistenziale, per dare ad anziani, giovani e a tutta la popolazione, momenti d' impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva;
3. incentivare l' organizzazione d'iniziative per sostenere persone associate e non, in condizioni d' indigenza e per raccogliere fondi ai fini di solidarietà, beneficenza o d' autofinanziamento;
4. favorire lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di incontri per reciproci scambi d' idee e conoscenze, con le giovani generazioni e le scuole d'ogni ordine e grado, le altre Associazioni e le forze politico-sociali del territorio.
5. valorizzare la gestione di zone ortive con particolare attenzione al rispetto ambientale e alla produzione ecologica;
6. svolgere varie attività di volontariato;
7. programmare e gestire servizi pubblici o parte di loro, in convenzione e accordo con le istituzioni locali, per decentrarli e migliorare la qualità della vita della comunità locale.
8. svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che l' associazione si propone.
9. promuovere e organizzare attività educative e formative e organizzative e produzione teatrale e spettacolo dal vivo, cinematografiche, multimediali e crossmediali, radiofoniche a carattere comunitario, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura in generale.
10. realizzare corsi di formazione.

Allo scopo di realizzare le finalità sociali l'Associazione persegue le seguenti attività istituzionali:

- a. Organizzazione e produzione di laboratori creativi (teatro, musica, danza, arte figurativa, scenografia, costumi, videomaking, radio, sceneggiatura/drammaturgia, recitazione, fotografia, audio)
 - b. Organizzazione e produzione di Corsi di formazione, seminari, convegni, dibattiti, webinar, corsi on-line
 - c. Produzione cinematografica e audiovisiva
 - d. Organizzazione di rassegne cinematografiche
 - e. Organizzazione di residenze artistiche
 - f. Organizzazione e produzione di mostre, concerti, letture, mise en space, spettacoli teatrali, multimediali, crossmediali
 - g. Attività di educazione permanente
 - h. Organizzazione e produzione di attività di comunicazione sociale
 - i. Pubblicazione di bollettini, giornali, libri, audiolibri, video, podcast
 - j. Organizzazione e produzione di eventi culturali in generale
 - k. Collaborazione a progetti riguardanti gli scopi statutari anche attraverso la partecipazione in rete insieme ad altri soggetti privati e pubblici.
- L'Associazione esercita attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettere d, i, j, l, r, v, w, del D.Lgs n. 117/2017.

In particolare, aderendo ad una Associazione Nazionale riconosciuta dal Ministro dell' Interno quale ente con finalità assistenziali per i propri associati, potrà allestire, nelle sedi in cui vengono svolte le attività istituzionali, spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande.

Parimenti l' associazione potrà organizzare, sempre per i propri associati, viaggi e soggiorni turistici come momento di socializzazione, di miglioramento della salute e di sviluppo culturale.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvarrà, prevalentemente, delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci. Potrà, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Per le eventuali attività svolte in convenzione con enti pubblici, l' Associazione assicura i Soci che prestano la propria attività in forma volontaria, libera e gratuita, contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART 5 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche tra i propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.
2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.

4. L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi/e.

ART. 6 - MODALITA' DI ADESIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

La quota associativa e annuale e attribuisce i Diritti e i Doveri descritti nel presente Statuto con effetto dal 1 gennaio al 31 dicembre.

ART. 7 - DIRITTI DEI SOCI

I Soci e i partecipanti hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture del del Centro Sociale, di informazioni e di controllo, come stabilito dalle Leggi e dallo Statuto. Ogni socio di maggiore età ha diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

ART. 8 - DOVERI DEI SOCI

I Soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stabilita in funzione dei programmi di attività.
- La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intransmissibile e non rivalutabile.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO – SANZIONI

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte.

Le dimissioni da Socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, con contestuale restituzione della tessera sociale; esse hanno effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Tutti i soci, ai sensi del precedente articolo 8, sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni, e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che arrechi pregiudizio e danno all'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e deliberare le seguenti sanzioni motivate, disciplinate in apposito regolamento: richiamo, diffida, esclusione dall'Associazione.

I soci esclusi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Probi Viri.

Il Consiglio Direttivo darà attuazione alle decisioni del Collegio dei Probi Viri. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità; indipendentemente dal termine per l'automatica decadenza, il Socio può partecipare alle attività dell'associazione solo se in regola con il tesseramento per l'anno corrente. I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

ART. 10 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima.

ART 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del

ART. 12 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote associative annuali e contributi dei Soci;
- contributi di privati e imprese;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- provenienti dalle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali dei Soci e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- Il fondo comune, costituito — a titolo esemplificativo e non esaustivo — da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i Soci né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

ART.13-RENDICONTO ANNUALE

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.

Il Rendiconto economico e finanziario consuntivo deve evidenziare separatamente i proventi e le spese delle attività istituzionali, complementari nonché quelli delle raccolte occasionali e dei contributi pervenuti per attività convenzionate. Tale bilancio sarà depositato nella sede sociale almeno 15 giorni prima della riunione per l'approvazione dei Revisori dei Conti. I Soci riuniti in Assemblea Ordinaria approvano il rendiconto economico e finanziario consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Esso deve essere depositato presso la sede sociale e proposto all'assemblea dei Soci per la sua approvazione, anche con modifiche ed integrazioni, nei 15 giorni successivi.

Art 14 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art 15 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell' associazione sono:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Collegio dei Revisori dei Conti (solo se istituito dall'Assemblea dei Soci o se obbligatorio per legge);
- Collegio dei Probiviri (solo se istituito dall'Assemblea dei Soci o se obbligatorio per legge)

Art. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci é il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo deliberativo dell' Associazione.

E' convocata almeno due volte l'anno in via ordinaria per l' approvazione del bilancio preventivo e rendiconto economico e finanziario consuntivo e, in via straordinaria, di norma, per le modifiche statutarie, per lo scioglimento dell'Associazione, ovvero quando sia richiesta dal Consiglio Direttivo o, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria, in prima convocazione è valida se presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione la validità

prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'assemblea straordinaria di scioglimento è richiesta la presenza di almeno un quarto dei Soci aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione e la deliberazione di scioglimento è assunta col voto favorevole della *maggioranza* assoluta dei presenti.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, non sono ammesse deleghe. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i Soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa annuale.

La *convocazione* è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo della Sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei Soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda *convocazione* che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Art. 17 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

- L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- approva i regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, complementari e commerciali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probi Viri;
- Ogni Socio, in maggiore età, ha diritto ad un voto, nel rispetto del principio del singolo di cui all'art. 2532 C.C. I voti sono espressi, di norma, con voto palese. Non sono ammesse deleghe.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 7 (sette) ed un massimo di 15 (quindici) eletti fra i propri Soci.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. D'ogni riunione deve essere redatto il verbale.

I Componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 19 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri Soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida — a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti — per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

Art. 20 - RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, fax, ovvero a mezzo di posta elettronica da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo, ovvero almeno il 10% dei Soci.

ART.21- COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- -il Presidente;
- -uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
- -il Tesoriere e/o Contabile;
- -il Segretario;

- -i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.
- Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito delle linee generali fissate dall'Assemblea. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- -predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- -dare esecuzione alle delibere assembleari;
- -stipulare le convenzioni;
- -formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- -predisporre gli eventuali Regolamenti interni;
- -stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- -deliberare il recesso e l'esclusione dei Soci;
- -compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- -elaborare il bilancio preventivo che può contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate, per attività istituzionali, complementari e commerciali, relative all'esercizio annuale successivo;
- -elabora il rendiconto economico e finanziario consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e d'entrata, suddivise tra le attività istituzionali, complementari e commerciali, relative all'anno precedente;
- -stabilisce i criteri per i rimborsi ai Soci per le spese effettivamente sostenute per l'Associazione;
- -vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 22 – PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Esso convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei Soci, sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Apre e chiude conti correnti bancari e postali, procede agli incassi da terzi e autorizza i pagamenti.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art 23 –SEGRETARIO

Il Segretario di concerto con il Presidente cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art 24 – TESORIERE

Il Tesoriere di concerto con il Presidente cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone i Bilanci e i rendiconti per l'approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente dell'Assemblea dei Soci, in base all'articolo 13 del presente Statuto.

Art 25 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora istituito dall'Assemblea dei Soci o se obbligatorio per legge) è un Organo di controllo amministrativo ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, eletti dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.

Verifica periodicamente la regolarità della contabilità, dei registri e redige verbali per ogni visita.

Controlla il rendiconto economico e finanziario consuntivo e predispone apposita relazione da allegare al rendiconto consuntivo stesso. Dura in carica tre anni, ed i suoi membri sono rieleggibili.

ART 26 - COLLEGIO DEI PROBI VIRI

Il collegio dei Probi Viri (qualora istituito dall'Assemblea dei Soci o se obbligatorio per legge) é composto di tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi eletti dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del *Consiglio* Direttivo.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.
Dura in carica tre anni, ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art 27 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ART. 28 - PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probi Viri, e Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi alle attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci e i Rendiconti annuali.

ART 29 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione é deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente articolo 16.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 11.

Art. 30 - NORMA di RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

NUOVO STATUTO

Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione Demetra di Temi,
come da verbale datato 31/10/2020

data 31/10/2020

Firma del legale rappresentante